

ALLEGATO C)

COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso – Rep. N. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO "R. COLTRINI"

.....^.....

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____ in
Bovezzo, presso la residenza municipale

TRA

Il Comune di Comune di Bovezzo, con sede legale in Bovezzo, Via
Vittorio Veneto, 29 cod .fisc. 00374120178, rappresentato da

E

L'Associazione/ società _____ – p.iva _____ con sede
legale in _____, Via _____, rappresentata
da

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'affidamento a
_____ della gestione dell'impianto sportivo
comunale "R. Coltrini".

Le strutture comprendono:

a) n. 1 campo da calcio in manto sintetico con relative aree di
pertinenza (spogliatoi, infermeria, tribuna, locale adibito a cassa, bagni,
magazzino, ecc), di cui al mappale foglio 9, particella 427, subalterno 1

– lettera A e B,

b) immobile cd. “Edificio triangolo” di cui al mappale foglio 9, particella 427, subalterno 1 – lettera C in utilizzo congiunto con il gestore dei campi da tennis;

La gestione comprenderà le prestazioni precisate nel bando e quanto inserito nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e dovrà essere ispirata ai seguenti criteri:

1. mantenimento dell'uso pubblico dell'impianto, con garanzia di fruizione da parte delle associazioni sportive calcistiche presenti sul territorio comunale secondo quanto precisato nel prosieguo;
2. svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva calcistica, in accordo e sinergia con i soggetti presenti sul territorio, comprese le istituzioni e le scuole, compatibilmente con i programmi concordati con l’Amministrazione comunale;
3. svolgimento dell'attività sportiva improntandola al perseguimento, non solo della pratica agonistica, ma anche al recepimento e alla promozione dei valori di aggregazione, educazione, formazione morale;
4. svolgimento di allenamenti e partite, al fine di consentire la partecipazione delle società utilizzatrici dell'impianto a campionati o a tornei regolarmente autorizzati dai competenti organi federali;
5. assunzione di oneri e responsabilità di custodia, gestione e manutenzione degli impianti;
6. controlli e garanzie di corretto uso degli impianti con la

possibilità per il Comune di esercitare poteri sostitutivi.

La gestione degli impianti, fatta salva ogni ulteriore previsione contenuta nelle disposizioni della presente convenzione, è comprensiva delle seguenti prestazioni minime, come meglio dettagliate nel prosieguo:

- apertura e chiusura degli impianti, fatte salve le ulteriori esigenze manifestate dalla amministrazione comunale, in relazione a manifestazioni od attività di interesse pubblico;
- custodia e sorveglianza dell'immobile, compresa la presenza continuativa di personale addetto durante tutto il periodo d'apertura;
- pulizia, regolazione e manutenzione degli impianti, degli arredi e delle attrezzature;
- pulizia, cura ed ordinaria manutenzione degli immobili e delle aree di pertinenza;
- gestione delle richieste d'utilizzo degli impianti per la pratica sportiva calcistica da parte di società/associazioni interessate.

Qualsiasi altro uso della struttura da parte del concessionario, diverso da quello sopra descritto e non previsto dalla presente convenzione, sarà possibile solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L'occupazione dei locali potrà avvenire dal 1° settembre 2026,

La consegna degli impianti avverrà previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno descritte le

aree e le strutture, gli accessori, i mobili, gli infissi, con specificazione della qualità e dello stato di manutenzione, e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.

Alla scadenza della presente convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna dell'impianto, comprensivo degli arredi e/o migliorie oggetto di valutazione in sede di gara.

Nell'eventualità di danni imputabili all'affidatario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall'Amministrazione comunale, a proprie cure e spese. In mancanza, l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese dell'affidatario ed in qualsiasi altra forma di legge, rivalendosi sulla cauzione.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto alle seguenti prestazioni:

- manutenzione periodica dell'apparato antincendio della struttura;
- custodia degli immobili;
- coordinamento con la società A2A Gestione calore per la programmazione degli orari di accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento degli spogliatoi durante la stagione termica;
- pulizia della struttura, nonché pulizia quotidiana dei bagni pubblici presenti nell'immobile cd. "Edificio triangolo" durante tutto l'anno solare;
- attuazione protocollo legionellosi, il cui resoconto scritto andrà

presentato all'ufficio Protocollo del Comune entro il 31 gennaio

di ogni anno, precisando gli esiti delle analisi effettuate e gli

eventuali interventi realizzati per contrastare il problema;

- utilizzo dell'impianto per le sole attività o manifestazioni attinenti

al gioco del calcio, salvo specifica autorizzazione da parte

dell'Amministrazione comunale;

- osservanza dei periodi e degli orari di utilizzo dell'impianto;

- acquisizione dalle competenti Autorità di ogni autorizzazione,

concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'impianto, per lo

svolgimento delle attività o manifestazioni programmate;

- vigilanza continuativa a tutela di quanto contenuto o introdotto

nell'impianto, sia che si tratti di cose o beni di proprietà del

concedente, sia del concessionario;

- osservanza del "divieto di fumare" ove stabilito dalla legge;

- divieto di utilizzo degli spazi interni all'impianto come parcheggi;

- in caso di utilizzo di amplificatori, assicurare che l'intensità del

suono misurata nei locali o ambienti circostanti non superi il

valore previsto dalla normativa vigente;

- risarcire il Comune dei costi sostenuti per eventuali danni

arrecati all'impianto nel corso del periodo di gestione;

- osservanza delle disposizioni impartite dal Comune tramite i

propri funzionari, consentendo a questi ultimi di effettuare tutte

le verifiche necessarie;

- consentire l'accesso all'impianto al numero massimo di

spettatori autorizzato, attualmente fissato in n. 410

(quattrocentodieci), come da indicazioni della Prefettura di
Brescia - Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo (verbale seduta 19/10/1993);

- provvedere al servizio sanitario necessario durante lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
- verifica dell'utilizzo da parte degli atleti di calzature idonee all'impiego su manto sintetico;
- segnalare tempestivamente eventuali carenze relative alla manutenzione del manto erboso, attualmente oggetto di contratto di parternariato pubblico privato con una società terza;
- concorso, in quota parte con le altre strutture sportive, al pagamento delle spese per la sorveglianza del Parco Urbano, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione Comunale;
- divieto di apportare all'impianto modifiche o innovazioni non preventivamente autorizzate dal Comune;
- riconsegna al Comune dell'impianto sportivo in normale stato d'uso e libero da cose o persone al momento della scadenza della concessione o in caso di revoca anticipata della stessa;
- garantire al Comune l'utilizzo dell'impianto sportivo per manifestazioni di carattere e rilevanza pubblica, proprie o patrocinate dall'Amministrazione, in periodi che non interferiscano con il calendario delle attività sportive programmate, in ogni caso previo accordo con l'aggiudicatario.

ART. 4 – MANUTENZIONE

Il concessionario è tenuto ad effettuare le manutenzioni ordinarie degli

immobili oggetto di concessione.

In particolare il concessionario deve provvedere alle seguenti prestazioni:

- tinteggiatura interna ed esterna dei locali e delle strutture in metallo (es. ringhiere, ecc.), in base allo stato di usura o su richiesta dell'Amministrazione comunale;
- spurgo degli scarichi interni ai servizi (sifoni – pilette);
- sostituzione delle guarnizioni, della rubinetteria interna ed esterna (con esclusione di ogni intervento sull'impianto idraulico);
- eventuale sostituzione di qualsiasi elemento inerente la struttura e i relativi arredi in caso di accertato dolo da parte dei fruitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo rubinetti, porte, vetri, maniglie);
- cambio dei tubi idraulici flessibili;
- sfiato elementi radianti dell'impianto idraulico;
- cambio lampade ad incandescenza, tubi a fluorescenza e sostituzione reattori, starters, portalampade, ecc. (compresi fari di illuminazione campo);
- cambio interruttori, pulsanti, prese elettriche, deviatori, commutatori, ecc. (è escluso ogni intervento sull'impianto elettrico);
- fornitura e revisione serrature di ogni tipo;
- sostituzione maniglie;
- piccole revisioni di serramenti interni ed esterni (porte, finestre,

ecc.);

- sigillatura serramenti;
- pulizia degli scarichi dei tetti attraverso utilizzo di sistemi di accesso in sicurezza;
- cura e pulizia dello spazio recintato dei supporti della tribuna.

In caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi di manutenzione ordinaria precisati l'Amministrazione comunale si riserva di agire in via sostitutiva, escutendo la garanzia prestata dal concessionario, il quale dovrà provvedere successivamente al suo tempestivo reintegro.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare all'Ufficio protocollo del Comune una relazione relativa alle opere manutentive effettuate nell'anno precedente.

Le manutenzioni straordinarie sono a carico dell'Amministrazione comunale. Qualora dai controlli effettuati dagli incaricati comunali emerga che l'intervento di manutenzione straordinaria sia conseguenza di cattivo uso e/o incuria od omessa manutenzione ordinaria da parte del concessionario, i relativi oneri saranno posti a carico di quest'ultimo.

ART. 5 – OBBLIGHI ULTERIORI

Il concessionario è tenuto ad adempiere a tutte le prestazioni offerte in sede di gara, le quali verranno dettagliate a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 5 – ORARI DI UTILIZZO

Il concessionario deve osservare i periodi e gli orari di utilizzo

dell'impianto.

L'utilizzo dell'impianto sportivo non potrà eccedere le ore 22,00, al fine di non creare disagio ai cittadini residenti nelle zone circostanti. Alle ore 22,00 l'impianto di illuminazione dovrà essere spento immediatamente. Eventuali deroghe dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE A TERZI

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Il concessionario non potrà modificare la destinazione d'uso dei locali assegnati in concessione, così come approvata dall'Amministrazione comunale.

ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe orarie per l'uso del campo da calcio sono deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale, previo confronto con il concessionario. Laddove l'Amministrazione non deliberasse, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente. La determinazione delle tariffe avverrà con l'obiettivo di garantire la massima accessibilità al servizio in un'ottica di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

Il concessionario si impegna a rispettare le decisioni che l'Amministrazione Comunale adotterà circa la politica tariffaria per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il concessionario si impegna, altresì, a consentire alle associazioni sportive calcistiche presenti sul territorio comunale di avvalersi dell'impianto sportivo, garantendo loro un utilizzo pari a quello della stagione precedente, purchè confermato da tali associazioni entro un congruo termine tale da non pregiudicare un eventuale ulteriore utilizzo da parte di altre realtà sportive; potranno essere assentiti alle associazioni sportive calcistiche del territorio ulteriori utilizzi dell'impianto sportivo previa verifica dei tempi disponibili; le associazioni sportive utilizzatrici dovranno pagare al concessionario i costi per l'utilizzo della struttura in base al piano tariffario stabilito con delibera di Giunta comunale, nonché prestare al concessionario un'idonea cauzione a garanzia dell'adempimento ad inizio stagione sportiva, e comunque prima dell'iscrizione al campionato.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), decorrente dal 1/9/2026 e fino al 31/8/2031, con esclusione di proroga tacita o automatico rinnovo. Sarà consentita una eventuale proroga tecnica della durata massima di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento della procedura preordinata all'individuazione del nuovo gestore.

ART. 10 - RECESSO, CESSAZIONE ANTICIPATA E PENALI

Le parti, per giustificati motivi, possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta alla controparte, a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec, con un preavviso di almeno sei mesi. Il preavviso potrà essere superiore a sei mesi laddove necessario a consentire la regolare conclusione della stagione sportiva

in corso.

Qualora a recedere sia il Comune, esso si impegna a garantire, salvo diverso indirizzo dell'Amministrazione, la normale fruizione dell'impianto per i sei mesi successivi al recesso, e comunque fino al termine della stagione sportiva in corso.

In caso di accertato inadempimento di una o più delle prestazioni oggetto della convenzione il responsabile del procedimento provvederà ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

L'Amministrazione a seconda della natura dell'inadempimento si riserva di agire in via sostitutiva, escutendo la garanzia prestata dal concessionario, il quale dovrà provvedere successivamente al suo tempestivo reintegro. In caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, il Comune, previa diffida, procederà alla risoluzione del contratto con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 11 – GARANZIE ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia della esatta e puntuale esecuzione del contratto di concessione l'aggiudicatario deve prestare una cauzione per tutta la durata della concessione dell'importo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), calcolato sulla base del presunto valore del contratto.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Inoltre, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, nonché dell'adempimento degli oneri legati alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario si obbliga a sollevare ed esonerare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a stipulare, per tutta la durata della concessione, con una primaria compagnia assicurativa adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi incendio e R.C., vincolate a favore del Comune di Bovezzo e a depositare tempestivamente copia presso l'Ufficio Sport.

A tal fine il concessionario ha stipulato la polizza assicurativa n.

Il gestore si assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzo improprio della struttura e per eventuali afflussi di pubblico non consentiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTO UTENZE

La gestione dell'impianto e la realizzazione degli interventi manutentivi ordinari rimane a totale carico del concessionario. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto di gestione il Comune si farà carico del pagamento delle utenze dell'impianto sportivo, che allo stato attuale sono individuate nei punti di fornitura n. 1086501, IT006T00308614, IT001E26585272 e, comunque, fino al raggiungimento di un importo massimo di € 8.000,00 per anno. In caso di superamento di tale importo il costo sarà a carico del concessionario. Qualora il costo delle utenze fosse inferiore a tale importo nulla verrà riconosciuto al concessionario per la differenza.

Qualora nel corso della durata della concessione si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria particolarmente oneroso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ridurre la quota di partecipazione al pagamento delle utenze di cui sopra, previo accordo con il concessionario.

ART. 13 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

Il Concessionario trasmettere all'Amministrazione comunale la programmazione annuale di dettaglio dell'attività pianificata e la successiva rendicontazione, nella quale deve essere data specifica evidenza dei costi sostenuti e delle entrate percepite con riguardo al solo impianto sportivo R. Coltrini.

Il concessionario è tenuto a presentare ogni anno al Comune il bilancio di previsione e il conto consuntivo del proprio ente. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la documentazione attestante le spese e le entrate rendicontate.

ART. 14 – COSTO BIGLIETTO PARTITA

Il concessionario determinerà il costo del biglietto di ingresso per assistere alle partite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 – PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, ivi compresa quella relativa ad eventuali sponsor, è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul corretto espletamento del servizio verranno svolti ordinariamente per conto dell'amministrazione da operatori dei competenti uffici comunali e dal responsabile indicato dal concessionario. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione, il puntuale rispetto della presente convenzione. Resta facoltà di questa Amministrazione richiedere in qualsiasi momento informazioni sul

regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli a campione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ente comunale, nella sezione "privacy" accessibile dalla home page.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti alla concessione è competente il Foro di Brescia. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri

collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta indicati nel Codice di comportamento comunale approvato con delibera di G.C. nr. 161 del 08/11/2023 quanto stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO), approvato con delibera di Giunta comunale n. 39 del 30/03/2026, oltre che le disposizioni del patto d'integrità, approvato con la stessa deliberazione, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto.

Art. 18 - DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Il Concessionario, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Le spese inerente al presente contratto sono a carico del concessionario.

Per quanto non previsto si rinvia a norme, condizioni e patti previsti dall'avviso pubblico, nonché al Codice Civile, dalle norme in materia di organizzazione degli enti locali e delle norme di settore.

Bovezzo

per l'Amministrazione Comunale

Il Concessionario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

-----^-----